MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 26

Promozione ad agente tecnico e agente telefonico superiore

La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore e di agente telefonico superiore si consegue:

a) nei limiti di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianita' congiunta al merito.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	V — Carriere ausiliarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-26-promozione-ad-agente-tecnico-e-agente-telefonico-superiore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it